

Normativa e prassi

Tax credit misuratori fiscali: i dettagli per il dettagliante

28 Febbraio 2019

Il contributo, previsto per gli anni 2019 e 2020, è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento

Thumbnail

Image not found or type unknown
Definite, con **provvedimento 28 febbraio 2019** del direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalità di fruizione del bonus spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all'amministrazione finanziaria dei dati riguardanti i corrispettivi giornalieri incassati.

L'adempimento è stato introdotto dall'**articolo 2**, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2020, con partenza anticipata al 1° luglio 2019 in caso di volume d'affari superiore a 400mila euro. Il comma *6-quinquies* della stessa norma prevede, a favore degli esercenti interessati, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per agevolarli nel passaggio alla nuova procedura. Il bonus è usufruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento. Il beneficio è disponibile fino all'esaurimento dei fondi destinati allo scopo.

Con il provvedimento odierno, dunque, l'Agenzia detta le regole di utilizzo del contributo:

- il bonus può essere speso soltanto in compensazione tramite F24

- il credito è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento. Condizione imprescindibile è che il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante uno degli strumenti di pagamento tracciabili indicati nel **provvedimento** del 4 aprile 2018 (assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera)
- al bonus non si applicano i limiti previsti dall'**articolo 1**, comma 53, della legge 244/2007 (limite annuale di 250mila euro), e dall'articolo 34 della legge 388/2000, come aumentato dall'**articolo 9**, comma 2, del DL 35/2013 (700mila euro)
- il contributo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni successivi, fino a esaurimento dell'importo riconosciuto
- i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate
- con successiva risoluzione, l'Agenzia istituirà il codice tributo per l'utilizzo del credito e detterà le relative istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Disponibilità fino a esaurimento fondi

Per monitorare il limite di spesa stabilito per lo scopo, l'Agenzia delle entrate comunicherà mensilmente, al Mef - dipartimento della Ragioneria dello Stato, l'ammontare dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, segnalando l'eventuale avvicinamento all'esaurimento dei fondi stanziati.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/tax-credit-misuratori-fiscali-dettagli-dettagliante>